

Determinazione 13 ottobre 2016, n. 21/2016

Determinazione convenzionale del valore delle immobilizzazioni lorde relativo ai cespiti oggetto di riclassificazione da rete di trasporto regionale a rete di distribuzione dal gas e integrazione delle modalità di presentazione delle richieste di determinazione delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE, *UNBUNDLING*
E CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL
GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Il giorno 13 ottobre 2016

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto del Ministero delle attività produttive 29 settembre 2005;
- il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 3 novembre 2015;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”, come modificata in ultimo con la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 514/2013/R/GAS);

- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2014-2017 (TUTG), recante “Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTTG)”, approvata con la deliberazione 514/2013/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 8 settembre 2016, 483/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 483/2016/R/GAS).

Considerato che:

- con la deliberazione 483/2016/R/GAS sono state adottate disposizioni in materia di tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas in caso di riclassificazione di reti di trasporto regionale in reti di distribuzione del gas, al fine di assicurare l’assenza di duplicazioni nel conteggio del riconoscimento dei costi di capitale alle imprese che operano nel settore del gas naturale;
- in particolare, la deliberazione 483/2016/R/GAS ha previsto che:
 - i. ai fini degli aggiornamenti annuali delle componenti $t(dis)_{t,c,i}^{rem}$ e $t(mis)_{t,c,i}^{rem}$ a remunerazione del capitale investito, di cui all’articolo 53 della RTDG, il valore dei cespiti oggetto di riclassificazione da rete di trasporto regionale a rete di distribuzione sia assunto pari alla quota parte del valore residuo dell’attivo immobilizzato al netto dei contributi definito in applicazione delle regole della RTTG riferibile ai medesimi cespiti;
 - ii. ai fini degli aggiornamenti annuali delle componenti $t(dis)_{t,c,i}^{amm}$ e $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$ a copertura degli ammortamenti, di cui all’articolo 54 della RTDG, il valore delle immobilizzazioni lorde relativo ai cespiti oggetto di riclassificazione da rete di trasporto regionale a rete di distribuzione sia determinato su base convenzionale a partire dal valore residuo dell’attivo immobilizzato al netto dei contributi, di cui al precedente punto i., in funzione delle regole di ammortamento della RTDG;

- con la medesima deliberazione 483/2016/R/GAS è stato dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità di procedere con propria determina a:
 - i. integrare le modalità di presentazione delle richieste di determinazione delle tariffe di cui al comma 2.1 della RTDG con disposizioni specifiche disciplinanti i casi di riclassificazione di rete di trasporto regionale in rete di distribuzione;
 - ii. definire le modalità di determinazione convenzionale del valore delle immobilizzazioni lorde relativo ai cespiti oggetto di riclassificazione da rete di trasporto regionale a rete di distribuzione da assumere ai fini degli aggiornamenti annuali delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale.

Considerato che:

- la regolazione tariffaria relativa al servizio di trasporto del gas naturale, come riportata nella RTTG, e la regolazione tariffaria relativa ai servizi di distribuzione e misura del gas, come riportata nella RTDG, prevedono modalità diverse di determinazione dei costi riconosciuti di capitale, in particolare:
 - a) regole diverse di ammortamento dei cespiti;
 - b) modalità diverse di trattare il *lag* nel riconoscimento degli investimenti;
 - c) modalità diverse di trattamento dei contributi ai fini della determinazione del capitale investito netto riconosciuto;
- le diverse modalità di determinazione dei costi riconosciuti di capitale previsti rispettivamente dalla RTTG e dalla RTDG in relazione ai servizi di trasporto e distribuzione del gas naturale, nel caso di riclassificazione di cespiti da reti di trasporto regionale a reti di distribuzione, in assenza di specifiche disposizioni, potrebbero produrre duplicazioni nel conteggio del riconoscimento dei costi di capitale ai fini tariffari;
- in caso di riclassificazione di reti di trasporto regionale in reti di distribuzione del gas a partire dall'1 gennaio dell'anno *AT*, l'ultima determinazione tariffaria in applicazione delle regole della RTTG è relativa all'anno *AT-1* ed è definita sulla base degli incrementi patrimoniali, al netto dei contributi, fino all'anno *AT-3* e del saldo delle immobilizzazioni in corso al medesimo anno *AT-3*.

Ritenuto opportuno:

- al fine di dare continuità nei riconoscimenti tariffari nel caso di riclassificazione di reti di trasporto regionale in reti di distribuzione, prevedere che il valore delle immobilizzazioni nette di località oggetto di riclassificazione sia fissato in funzione dello *stock* esistente all'anno *AT-3*, considerando, come previsto dalla deliberazione 483/2016/R/GAS, il valore residuo dell'attivo immobilizzato al netto dei contributi definito in applicazione delle regole della RTTG, come risultante dall'ultima approvazione tariffaria delle tariffe di trasporto avvenuta nell'anno *AT-1*;

- in caso di riclassificazione di reti di trasporto regionale in reti di distribuzione del gas, introdurre disposizioni per la comunicazione da parte delle imprese dei dati ai fini delle determinazioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno *AT*, a valle della dichiarazione, da parte delle imprese interessate, delle eventuali nuove località sorte a seguito della riclassificazione nell'ambito dell'anagrafica territoriale;
- individuare le modalità che le imprese distributrici dovranno seguire per determinare su base convenzionale il valore delle immobilizzazioni lorde da indicare nelle comunicazioni dei dati ai fini tariffari e, in particolare, prevedere che il valore delle immobilizzazioni lorde di località relative allo *stock* esistente all'anno *AT-3* sia determinato in via convenzionale a partire dal valore residuo dell'attivo immobilizzato al netto dei contributi definito in applicazione delle regole della RTTG, come risultante dall'ultima approvazione tariffaria delle tariffe di trasporto avvenuta nell'anno *AT-1*, opportunamente deflazionato e riportato al valore lordo sulla base del fattore di degrado calcolato in applicazione delle regole della RTDG;
- sempre nel caso di riclassificazione, acquisire, ai fini delle determinazioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno *AT*, i dati relativi agli incrementi patrimoniali, alle immobilizzazioni in corso, alle immobilizzazioni in corso entrate in esercizio e al valore dei contributi relativi all'anno *AT-2*.

Ritenuto opportuno:

- definire le modalità attuative delle disposizioni dell'articolo 53 e dell'articolo 54 della RTDG in materia di aggiornamento delle componenti tariffarie a copertura dei costi di capitale di località per i casi di riclassificazione delle reti di trasporto in reti di distribuzione;
- in particolare, in relazione alle eventuali dismissioni di cespiti oggetto di riclassificazione, prevedere che, nell'ambito delle comunicazioni dei dati ai fini tariffari:
 - a) il valore delle dismissioni relative a immobilizzazioni nette, oggetto di riclassificazione relative allo *stock* esistente all'anno *AT-3*, sia pari alla quota parte del valore residuo dell'attivo immobilizzato al netto dei contributi definito in applicazione delle regole della RTTG riferibile ai cespiti dismessi;
 - b) il valore delle dismissioni relative a immobilizzazioni lorde sia determinato in via convenzionale a partire dal valore delle immobilizzazioni nette di località dismesse di cui alla precedente lettera a), opportunamente deflazionato e riportato al valore lordo sulla base del fattore di degrado calcolato in applicazione delle regole della RTDG

DETERMINA

1. di prevedere, in caso di riclassificazione di reti di trasporto regionale in reti di distribuzione del gas, una determinazione convenzionale del valore delle immobilizzazioni lorde di località relative allo *stock* esistente al 31 dicembre dell'anno $AT-3$, che troverà applicazione nelle raccolte dati funzionali alla determinazione delle tariffe di riferimento relative ai servizi di distribuzione e misura del gas a partire dall'anno tariffe relativo al servizio di distribuzione AT in cui viene effettuata la riclassificazione, sulla base della seguente formula:

$$ValStorico_{s,t}^{conv} = \frac{Val\ Re\ siduo_{s,t}^{AT-1}}{d_t^{AT-1} \cdot (1 - FD_{s,t}^{AC=AT-2})}$$

dove:

- a) $Val\ Re\ siduo_{s,t}^{AT-1}$ è il valore residuo dell'attivo immobilizzato al netto dei contributi, a prezzi dell'anno $AT-1$, per tipologia di cespiti s e anno di entrata in esercizio t , con $t \leq AT-3$ definito in applicazione delle regole della RTTG;
 - b) d_t^{AT-1} è il valore del deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato ai fini della determinazione delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas, con $d_{AT-1}^{AT-1} = 1$;
 - c) $FD_{s,t}^{AC=AT-2}$ è il valore del fattore di degrado relativo agli incrementi patrimoniali, calcolato con riferimento all'anno di calcolo AC , assunto pari all'anno $AT-2$, per tipologia di cespiti s e anno di entrata in esercizio t , definito in applicazione delle regole della RTDG;
2. di prevedere che, ai fini dell'aggiornamento delle componenti tariffarie a copertura dei costi di capitale di località, di cui all'articolo 53 e all'articolo 54 della RTDG, per i casi di riclassificazione di reti di trasporto in reti di distribuzione;
 - a) il valore delle dismissioni relative a immobilizzazioni nette oggetto di riclassificazione, relative allo *stock* esistente all'anno $AT-3$, sia pari alla quota parte del valore residuo dell'attivo immobilizzato al netto dei contributi definito in applicazione delle regole della RTTG riferibile ai cespiti dismessi;
 - b) il valore delle dismissioni relative a immobilizzazioni lorde sia determinato in via convenzionale, sulla base della formula riportata all'articolo 1, a partire dal valore delle immobilizzazioni nette dismesse di cui alla precedente lettera a);

3. di prevedere che, nel caso di riclassificazione, ai fini delle determinazioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno *AT*, siano acquisiti i dati relativi agli incrementi patrimoniali, alle immobilizzazioni in corso, alle immobilizzazioni in corso entrate in esercizio e al valore dei contributi relativi all'anno *AT-2*;
4. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 13 ottobre 2016

Il Direttore
Andrea Oglietti